ALLEGATO A

Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi, per l'anno 2026, a favore delle famiglie fragili ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 della L.R. 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" e della deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 28 luglio 2026

Introduzione

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'art. 6, co. 1, lett. n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della L. 27 maggio 1991, numero 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali e ha approvato, a tal fine, la L.R. 28 maggio 2020, n. 20 recante "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".
La medesima L.R. prevede, fra l'altro, che talune categorie sociali possano accedere ad alcuni interventi differenziati per finalità, come di seguito riportato:

- le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10), attraverso un fondo a favore dei Comuni per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento;
- le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 11), mediante il ricorso ad un fondo per l'accesso al credito finalizzato ai bisogni primari, alle spese di locazione e all'erogazione di servizi educativi e scolastici;
- le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 13), attraverso un fondo per la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento.

Con la Deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 26 luglio 2022, la Regione ha approvato il "Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia", il quale prevede l'attivazione di un fondo a favore dei Comuni o delle loro aggregazioni che attivano progetti verso le "famiglie fragili" (art. 10, c. 1, art. 11, c. 1 e 2, art. 13 della L.R. n. 20/2020).
Il "Programma 2022-2024 degli interventi […]" conserva la sua validità sino all'approvazione del programma successivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 20/2020.
L'attivazione permette la valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia - fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti - ma anche la rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono la vita della famiglia stessa, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti alla separazione o al divorzio e perseguendo un'inclusione attiva.
Le presenti Linee di indirizzo disciplinano in modo unitario l'utilizzo delle risorse destinate per l'anno 2026 agli interventi a favore delle famiglie fragili: le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali programmate con la deliberazione della Giunta regionale n. 828 del 28 luglio 2026 e le ulteriori risorse statali e regionali stanziate nel Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.
Tali risorse costituiscono un'unica linea di finanziamento a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, rivolta alle famiglie fragili di cui agli articoli 10, 11 e 13 della L.R. n. 20/2020. Le tre fattispecie non sono tra loro alternative: un nucleo con figli minori rimasti orfani può essere, al contempo, monoparentale e numeroso, e resta in ogni caso una famiglia fragile.
Le presenti Linee di indirizzo sono finalizzate a:

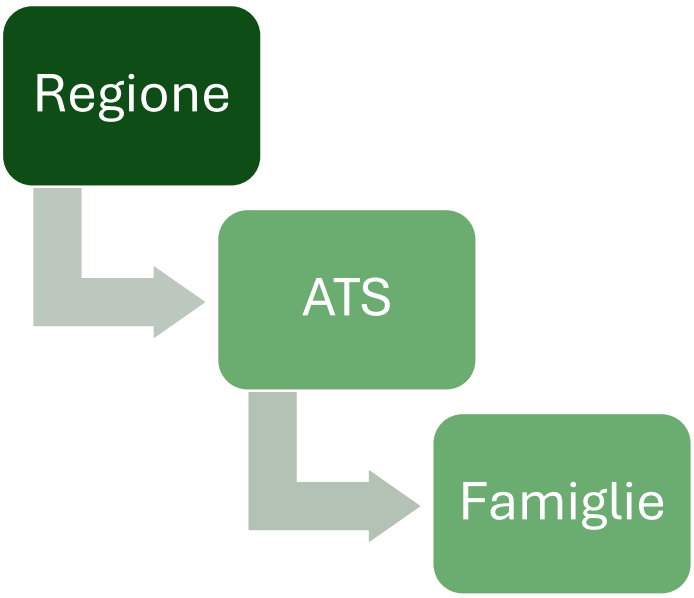
- assicurare che i nuclei familiari accedano agli interventi a parità di condizioni, indipendentemente dall'Ambito Territoriale Sociale di residenza, mediante criteri di accesso e di priorità uniformi;
- rendere omogenee nel territorio regionale le modalità di attuazione degli interventi, ferma restando l'autonomia organizzativa degli Ambiti Territoriali Sociali nella programmazione zonale;
- applicare le medesime regole alle risorse statali e alle risorse regionali che alimentano la linea di finanziamento;
- orientare gli interventi alla capacitazione del nucleo familiare e alla sua autonomia;

- garantire una rendicontazione omogenea e confrontabile.

Modalità di attuazione degli interventi

Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS, di cui alla Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali") sono la struttura organizzativa individuata dalla Regione per l'attuazione degli interventi, che ne assegna la gestione delle risorse economiche e degli interventi.
Gli ATS operano per l'attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, proseguire una vita dignitosa e recuperare l'autonomia del nucleo familiare nelle situazioni di decesso di uno o entrambi i genitori, di monoparentalità o di separazione/divorzio; sostengono inoltre le famiglie numerose nella spesa necessaria a garantire ai figli l'accesso a servizi, esperienze e opportunità, tramite la riduzione delle tariffe dei servizi comunali. Gli ATS utilizzano le risorse assegnate, la cui articolazione per fattispecie è riportata nell'**Allegato B** alla deliberazione, in relazione alle domande pervenute.
È proprio l'Ambito Territoriale Sociale a declinare le modalità organizzative di dettaglio dell'attuazione degli interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicati nel locale "Piano di zona dei servizi sociali".
L'approccio da adottare non deve configurarsi come assistenzialistico, ma come intervento di empowerment e capacitazione, orientato a valorizzare le risorse e le competenze già presenti nel nucleo familiare e a rafforzare le reti di sostegno formale e informale.
Di seguito, si propongono alcuni esempi di intervento:
- doposcuola e tutoraggio gratuiti o a costi contenuti;
- mediazione culturale e linguistica per famiglie straniere;
- sportelli psicopedagogici nelle scuole, pensati per minori che vivono lutti, separazioni o situazioni di fragilità;
- assistenza domiciliare educativa per il supporto nella gestione quotidiana;
- percorsi di volontariato e mentoring, in cui adulti affiancano minori orfani o in difficoltà come figure di riferimento;
- tutor familiari messi a disposizione dai servizi sociali per accompagnare le famiglie nella gestione burocratica (ISEE, accesso a bandi, esercizio di diritti);
- associazioni di genitori che creano reti di sostegno reciproco e condividono risorse.

Ulteriori esempi di interventi attivabili, coerenti con il medesimo approccio, possono essere:
- gruppi di auto-mutuo-aiuto tra genitori in situazioni analoghe (lutto, separazione, monogenitorialità), attivabili con il personale già presente nei servizi sociali o in collaborazione con il terzo settore o aziende socio-sanitarie;
- momenti di socializzazione e aggregazione familiare (es. laboratori, gite, feste di quartiere) volti a favorire l'incontro tra nuclei familiari e la nascita di reti di sostegno reciproco;
- percorsi di mediazione familiare per genitori separati/divorziati, a supporto della co-genitorialità;
- sportello di orientamento scolastico e legale (informazioni su pratiche di separazione, affido, diritti dei figli), realizzabile in collaborazione con associazioni/patronati del territorio;
- centri estivi e attività ricreative a tariffa agevolata.



In quest'ottica, gli interventi verso le Famiglie Fragili possono prevedere anche il ricorso alla erogazione di contributi economici, da ricavare all'interno del finanziamento che la Regione destina agli ATS[1].

L'elargizione di contributi economici avviene nel rispetto dei seguenti vincoli:

- la verifica della presenza di situazioni di morosità o esposizioni debitorie (canone d'affitto, utenze domestiche, rate di mutuo/finanziamento non onorate, perdita del lavoro improvvisa), da accertare tramite colloquio con l'assistente sociale di riferimento e documentazione a supporto (es. bollette, solleciti di pagamento, contratto di locazione o di mutuo);
- la quantificazione di spese di sostegno alla genitorialità e all'accesso ai servizi: costi ricorrenti connessi alla crescita e all'educazione dei figli (quali rette di servizi educativi e scolastici, centri estivi, materiale didattico, trasporto scolastico, attività sportive o extrascolastiche) che, pur non configurando una situazione di morosità conclamata, incidono in modo significativo sul reddito disponibile del nucleo familiare; tali spese sono riconosciute in coerenza con la finalità di garantire ai figli l'accesso a servizi, esperienze e opportunità in condizioni di parità con gli altri minori del territorio;
- una valutazione sociale complessiva del nucleo familiare, che tenga conto della rete di supporto presente, della situazione lavorativa ed educativa nonché di eventuali progetti già attivati con i servizi[2], in coerenza con l'approccio abilitante descritto in precedenza.

La L.R. 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 16 - Priorità) ha stabilito delle priorità per l'accesso agli interventi verso le Famiglie Fragili. Le priorità sono state definite

[1] Il finanziamento della Regione non può essere utilizzato per:
1. l'approntamento di tavoli tematici, prestazioni di servizi di project management, prestazione di servizi di gestione amministrativa del procedimento;
2. prestazioni di servizi per l'elaborazione di questionari e l'analisi di dati;
3. l'implementazione di iniziative già finanziate con fondi UE/statali/regionali;
4. il ricorso a spese di investimento.

[2] Nel contesto di questo documento, ci si riferisce a "interventi, prestazioni e servizi organizzati dal sistema pubblico – in raccordo con gli Enti Locali, le Aziende ULSS e la rete del Terzo Settore – volti a rispondere ai bisogni della persona e del nucleo familiare nelle diverse fasi ed esigenze della vita, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità socio-economica, attraverso azioni di prevenzione, sostegno, accompagnamento e presa in carico finalizzate a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la piena partecipazione sociale e a promuoverne l'autonomia e l'inclusione".

con DGR n. 1309 dell'8 settembre 2020, tenuto conto del parere favorevole della Commissione consiliare competente espresso nella seduta dell'1 settembre 2020. A tal fine, la Legge regionale prevede il "quoziente familiare", di cui alle tabelle che seguono:

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori

Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie

L'Ambito Territoriale Sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:

1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non ha riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
5. l'appartenenza alla specifica tipologia di famiglia al momento della presentazione dell'istanza.

Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie

L'Ambito Territoriale Sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, l'Ambito Territoriale Sociale procederà con un'estrazione a sorteggio.

		Punteggio
1. *Condizione economica:* fino ad un massimo di 40 punti.		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00.	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00.	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00.	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00.	20
2. *Condizione socio-sanitaria:* fino ad un massimo di 50 punti.		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Figli minori orfani di vittima di femminicidio	Sentenza / atto / provvedimento.	15
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti.
3. *Residenza in Veneto:* fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10

1. *Famiglie monoparentali: ai fini delle presenti Linee di indirizzo è definita famiglia monoparentale quella composta da:*
 - 1.1. *figli riconosciuti alla nascita da un solo genitore, indicati nella certificazione ISEE;*
 - 1.2. *un solo genitore, con uno o più figli, indicato nella certificazione ISEE;*
 - 1.3. *un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli, indicato nella certificazione ISEE.*

2. *Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli indicati nella certificazione ISEE.*

Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie

L'Ambito Territoriale Sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:

1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE) non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non ha riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno;
5. l'appartenenza alla specifica tipologia di famiglia al momento della presentazione dell'istanza.

Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie

L'Ambito Territoriale Sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, l'Ambito Territoriale Sociale procederà con un'estrazione a sorteggio.

		Punteggio
1. *Condizione economica:* fino ad un massimo di 40 punti.		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00.	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00.	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00.	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00.	20
2. *Condizione socio-sanitaria:* fino ad un massimo di 50 punti.		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica e dalla quale derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.	10
Condizione di salute della madre	Madre in stato di gravidanza con figli.	5
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti.
3. *Residenza in Veneto:* fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10

1. *Famiglie con figli a seguito di parto trigemellare, indicati nella certificazione ISEE.*
2. *Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, indicati nella certificazione ISEE.*

Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie

L'Ambito Territoriale Sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia, in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:

1. l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" del nucleo familiare (ISEE) non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non ha riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai

sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto; 4. i componenti del nucleo familiare non comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno; 5. l'appartenenza alla specifica tipologia di famiglia al momento della presentazione dell'istanza.		
Criteri di priorità nell'accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie		
L'Ambito Territoriale Sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, l'Ambito Territoriale Sociale procederà con un'estrazione a sorteggio.		
		Punteggio
1. *Condizione economica:* fino ad un massimo di 40 punti.		
Fasce ISEE	Da € 0,00 a € 5.000,00.	40
	Da € 5.001,00 a € 10.000,00.	30
	Da € 10.001,00 a € 15.000,00.	25
	Da € 15.001,00 a € 20.000,00.	20
2. *Condizione socio-sanitaria:* fino ad un massimo di 50 punti.		
Condizioni di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15
Condizioni di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica, da cui derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.	11
Numero dei figli minori	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.	4 punti per figlio fino ad un massimo di 24 punti.
3. *Residenza in Veneto:* fino ad un massimo di 10 punti.		
Residenza in Veneto	Inferiore a 2 anni.	0
	Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni.	5
	Superiore a 5 anni.	10

Rendicontazione degli interventi alla Regione

La rendicontazione degli interventi alla Regione costituisce l'ultima fase - la sesta - del percorso operativo di seguito illustrato ed è effettuata dal Comune referente dell'Ambito Territoriale Sociale, secondo le modalità e i termini definiti dalla Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport.
L'attività di rendicontazione, riferita alle domande ammesse ed escluse in ciascuno degli ambiti di intervento disciplinati dagli articoli 10, 11 e 13 della L.R. 20/2020 e alle risorse impiegate dall'Ambito Territoriale Sociale, costituisce elemento conoscitivo rilevante ai fini del successivo ciclo di assegnazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali.

Modalità di applicazione della misura

In sintesi, il percorso operativo per gli interventi verso le Famiglie Fragili può essere rappresentato nel modo che segue:


1. Assegnazione risorse all'ATS
Regione → Ambito Territoriale Sociale (L.R. 9/2024)
2. Declinazione modalità organizzative
A cura dell'ATS, coerente col Piano di zona
3. Valutazione del nucleo familiare
Verifica requisiti di accesso e situazione sociale
4. Criteri di priorità e graduatoria
Quoziente familiare: punteggio economico, socio-sanitario, residenza
5. Attivazione degli interventi
Non economici e/o contributo economico, nel rispetto dei vincoli
6. Rendicontazione alla Regione
A cura del Comune referente dell'ATS
La rendicontazione costituisce elemento conoscitivo per il ciclo successivo di assegnazione delle risorse